



**Direzione Centrale Entrate**  
**Direzione Centrale Pensioni**

**Roma, 30/12/2025**

**Circolare n. 157**

*Ai Dirigenti centrali e territoriali*  
*Ai Responsabili delle Agenzie*  
*Ai Coordinatori generali, centrali e*  
*territoriali delle Aree dei professionisti*  
*Al Coordinatore generale, ai coordinatori*  
*centrali e ai responsabili territoriali*  
*dell'Area medico legale*

*E, per conoscenza,*

*Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di*  
*Amministrazione*  
*Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di*  
*Indirizzo*  
*di Vigilanza*  
*Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei*  
*Sindaci*  
*Al Magistrato della Corte dei Conti delegato*  
*all'esercizio del controllo*  
*Ai Presidenti dei Comitati amministratori*  
*di fondi, gestioni e casse*  
*Al Presidente della Commissione centrale*  
*per l'accertamento e la riscossione*  
*dei contributi agricoli unificati*  
*Ai Presidenti dei Comitati regionali*

Allegati n.2

**OGGETTO:**

**Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 10 dicembre 2025, recante "Determinazione del saggio degli interessi legali per l'anno 2026", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025**

**SOMMARIO:**

*Variazione all'1,60 per cento in ragione d'anno del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2026. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.*

INDICE

1. *Variazione all'1,60 per cento del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2026*
2. *Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali*
3. *Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali*

## **1. Variazione all'1,60 per cento del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2026**

Nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 289 del 13 dicembre 2025 è stato pubblicato il decreto 10 dicembre 2025 del Ministro dell'Economia e delle finanze (Allegato n. 1) con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2026, è stata fissata all'1,60 per cento in ragione d'anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile.

## **2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali**

L'articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disciplinato l'ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali<sup>[1]</sup>, a condizione dell'integrale pagamento dei contributi dovuti.

In relazione alla previsione del decreto ministeriale in esame la misura dell'1,60 per cento si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2026.

Per le esposizioni debitorie pendenti alla suddetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (Allegato n. 2).

La medesima misura trova applicazione anche con riguardo all'ipotesi disciplinata dal medesimo articolo 116, comma 10, della legge n. 388/2000, che, per effetto delle modifiche operate dall'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, a decorrere dal 1° settembre 2024<sup>[2]</sup>, dispone che, in caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sono dovuti gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, a condizione che il versamento dei contributi sia effettuato entro il termine fissato dall'Istituto.

## **3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali**

Il decreto ministeriale in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall'Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2026.

In relazione a ciò, la misura dell'interesse dell'1,60 per cento si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2026.

Il Direttore generale vicario  
Antonio Pone

---

<sup>[1]</sup> Cfr. la circolare n. 88 del 9 maggio 2002 e il paragrafo 5 della circolare n. 90 del 4 ottobre

2024.

[2] Si rammenta che, come precisato con la circolare n. 90 del 4 ottobre 2024, fino al 31 agosto 2024, la misura della sanzione era pari a quella prevista per l'omissione (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti), con applicazione del tetto del 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, oltre interessi di mora superato tale limite.

Lavorofacile